

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**GIUDICE DI PACE DI PALMI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Palmi, dott. Giuseppe Trunfio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. omissis del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016  
avente ad oggetto:

inadempimento contrattuale/rimborso somme e promossa

**DA**

**CLIENTI**

-attori-

**CONTRO**

**BANCA**

-convenuta-

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Alla udienza del 14.06.2016 come da verbale di causa

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato in data 11.02.2016 i clienti come sopra rappresentati, convenivano in giudizio la Banca, in persona del legale rappresentante p.t., e chiedevano che venisse dichiarata la nullità parziale del contratto di prestito datato 29.06.2009 per violazione della buona fede nella conclusione e nella esecuzione dello stesso per violazione dell'art. 1283 c.c., ed accertata l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, fosse condannata la Banca convenuta, previo ricalcolo del dovuto, alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse quantificate in € 2.184,73 oltre accessori, ovvero alla restituzione di quelle somme maggiori o minori ritenute conformi a giustizia entro i limiti di competenza del Giudice adito.

Gli attori precisavano di avere stipulato in data 29.06.2009 un contratto di prestito personale contraddistinto con il n. omissis per l'importo di € 50.725,37 e della durata di 84 mesi con periodicità di rimborso mensile, con l'applicazione di un tasso fisso con TAN del 9,99 % e TAEG pari a 10,73 %.

Gli istanti precisavano di avere regolarmente e tempestivamente adempiuto al pagamento di tutte le rate del finanziamento, come da contratto, fino al saldo del dovuto.

*Sentenza, Giudice di Pace di Palmi, Dott. Giuseppe Triunfio, 21 giugno 2016, n. 624*

Spiegavano, poi, di aver commissionato una consulenza tecnica dalla quale sarebbe emerso che gli stessi avrebbero sborsato la somma di € 2.184,73 in più rispetto a quanto avrebbero, invece, dovuto.

Gli attori sostenevano, infatti, che ove fosse stato adottato dall'Istituto Bancario convenuto l'ammortamento semplice o "all'italiana", invece dell'illegittimo sistema d'ammortamento alla "francese", che prevede rate costanti composte da quota capitale e quota interessi, calcolati con la formula dell'interesse composto, avrebbero risparmiato sul dovuto la somma sopra indicata pari a € 2.184,73, somma che era stata loro chiesta indebitamente, generando, nel caso di specie, una ipotesi di anatocismo in violazione dell'art. 1283 c.c..

Si costituiva in giudizio la Banca convenuta, sostenendo la legittimità del contratto di prestito personale datato 29.06.2009 e chiedendo il rigetto delle eccezioni e deduzioni di controparte.

La Banca opposta evidenziava, in particolare, la legittimità del proprio operato avvenuto nel pieno rispetto del dettato normativo.

La causa, considerata l'impossibilità di un bonario componimento e preso atto dei documenti prodotti dalle parti, veniva istruita acquisendo detta documentazione e, poi, rinviata per la precisazione delle conclusioni, non sussistendo i presupposti per disporre una CTU contabile come chiesta dalla parte attrice essendo fondata su prova scritta e non lasciando spazio la decisione a valutazioni tecniche, come meglio avanti verrà precisato.

Alla udienza del 14.06.2016 venivano precisate le conclusioni, nei termini riportati in epigrafe, previo deposito di note conclusive, e la causa veniva assegnata a sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata per i motivi appresso evidenziati.

L'attore ha provato di avere stipulato in data 29.06.2009 un contratto di prestito personale con la Banca contraddistinto con il n. omissis per l'importo di € 50.725,37 e della durata di 84 mesi con periodicità di rimborso mensile, con l'applicazione di un tasso fisso con TAN del 9,99 % e TAEG pari a 10,73 %.

L'importo delle rate mensili venivano indicate in € 968,65 per la prima rata, in € 841,84 per le successive 82 rate e in € 849,84 per l'ultima rata.

Il rimborso del finanziamento, quindi, veniva previsto mediante il pagamento di 84 rate mensili costanti posticipate, comprensive di capitale ed interessi, come indicato specificamente nel piano di ammortamento allegato al contratto e regolarmente sottoscritto tra le parti.

Il contratto di prestito personale, che era garantito, anche, da assicurazione, prevedeva, come detto, un tasso d'interesse esattamente pattuito sin dall'origine (tasso fisso con TAN del 9,99 % e TAEG pari a 10,73 %) e, comunque, determinabile nel tempo secondo un parametro certo, in quanto facilmente calcolabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati (cfr. copia contratto di prestito).

Da ciò ne consegue che deve essere respinta - già solo sulla base delle suddette considerazioni, ed a prescindere dalla CTP in atti che appare irrilevante ai fini della decisione la doglianza sul punto dell'indeterminatezza del tasso d'interesse, poiché, nel caso di specie, **nel piano di ammortamento**, allegato al contratto di prestito personale e regolarmente accettato dalle parti, mediante sottoscrizione, **erano espressi gli importi di tutte le rate costanti di rimborso del finanziamento nonché il costo complessivo di esso e l'importo complessivamente dovuto in restituzione, così da non residuare margini di indeterminatezza.**

In merito alla censurata pratica anatocistica che parte attrice, poi, sostiene come insita nel sistema di ammortamento alla francese applicato nel contratto di prestito personale a tasso fisso con rata costante qui in esame si evidenzia quanto segue.

L'anatocismo, a parere degli attori, costituirebbe l'effetto dell'errata applicazione del principio di matematica finanziaria dell'equivalenza dei tassi.

Il soggetto che va a rimborsare il finanziamento ricevuto, infatti, si troverebbe a pagare un tasso di interessi effettivo più elevato di quello pattuito in contratto e ciò renderebbe indeterminato l'oggetto della clausola contrattuale che prevede un tasso di interesse che dovrebbe essere considerata nulla.

In luogo del tasso contrattuale, quindi, si dovrebbe applicare il tasso legale.

Si deve ritenere, però, non condividendo la superiore impostazione, che, nel caso di specie, ove vi sia un contratto di finanziamento con ammortamento rateale cosiddetto "alla francese", il meccanismo di ammortamento è strutturato con una rata costante che si compone di una quota di interessi e di una quota capitale.

L'importo della rata costante dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso l'impiego del principio dell'interesse composto.

Tale sistema non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

Ogni rata determina il pagamento, unicamente, degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale.

La quota di interessi di cui alla rata successiva è calcolata unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Come affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito, infatti, tale metodo "...non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti." (cfr. Trib. Monza, sez. III, sent., 27-03-2015, Giudice dott. Mirko Buratti, causa civile n. 8956/2013 R.G.).

Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata.

La quota di interessi dovuti dal soggetto che ha ricevuto il finanziamento, nelle rate successive, non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.

Ne può sostenersi che si sia in presenza di un interesse "composto" per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante.

In realtà, il piano di ammortamento alla francese è più ossequioso del dettato dell'articolo 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale"(da ultimo si cfr. Tribunale Venezia, 27 novembre 2014).

Dunque, posto che la clausola anatocistica è stata espressamente pattuita in conformità all'art. 3 della delibera CICR, come tale non incorre nel divieto di cui all'art. 1283 cod. civ..

In conclusione, quindi, a parere di questo giudicante *"...non è concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento al mutuo (o finanziamento) con ammortamento c.d. alla francese, difettando in sede genetica del negozio il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.."*. (cfr: Tribunale di Verona, Giudice: dott. Andrea Mirenda, sentenza n. 758 del 24.03.2015).

Sulla base di tali presupposti deve essere rigettata la domanda attorea.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in via forfettaria, come in dispositivo.

### P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Palmi, definitivamente pronunciando nella causa proposta da CLIENTI contro la Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:

1. rigetta la domanda;
2. condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese processuali che liquida forfettariamente in complessivi euro 100,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti.

Palmi, 21.06.2016.

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*